

ORDINANZA N. 04/ AZ. AGR. CURTES di MOSTARDA LUCA/115AL702

OGGETTO: Focolaio di Malattia Infettiva del pollame (Gallus gallus - riproduttori)

► **L'ISTITUZIONE della ZONA DI PROTEZIONE e della ZONA DI SORVEGLIANZA**

- Detentore: AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA – c.f. MSTLCU68E28B157G
- sede legale: Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL)
- Dati stabilimento: sede operativa/unità Locale nr. AL/1 - sita in Occimiano (AL) Strada per Conzano, 43 - Codice Aziendale 115AL702, coordinate Lat.Nord 45.052392 Long.Est 8.497967 - allevamento di pollame – Specie Gallus gallus – riproduttori con orientamento produttivo filiera Broilers, allevati a terra, in deposizione/fine ciclo
- Soccidante: Società Agricola La Pellegrina s.p.a. – c.f. 00642520233

Il Direttore f.f. della S.C. SANITA' ANIMALE dell'A.S.L. "AL" di ALESSANDRIA, Dr. Mauro Saracco, in qualità di Autorità Competente di cui all'Articolo 2 del D.Lgs n. 193 del 06/11/2007, ed in relazione alla Delibera A.S.L. "AL" n. 816/22 del 26/06/2022,

- VISTA la comunicazione da parte del Tecnico aziendale del Gruppo la Pellegrina S.p.a. e poi tramite comunicazione in posta elettronica a firma del Veterinario L.P. aziendale Dr. Paolo Dei Agnoli, che segnalava un aumento della mortalità nel gruppo 2 dell'allevamento 115AL702, veniva effettuato da personale Medico Veterinario Dirigente un sopralluogo nel primo pomeriggio, ore 14,30 circa del 15/10/2025;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;2
- VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;
- VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;
- VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;
- VISTA la comunicazione email del 15/10/2025 ore 9,30 con cui il Veterinario aziendale informava della circostanza di un aumento significativo della mortalità nel Gruppo 2 dell'allevamento succitato;
- VISTA la nota dell'IZS del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta del 16/10/2025 ore 13,14 che comunicava un sospetto focolaio Influenza aviaria su Gallus gallus riproduttori/carne, dopo il risultato degli esami sui campioni aventi accettazione n°. 90560 del 16/10/2025;
- VISTA la comunicazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Viale dell'Università, 10 - 35020 - Legnaro (PD). Centro di Referenza Nazionale per Influenza Aviaria del 17/10/2025 conferma positività positività H5N1 referto n°25VIR9318 del 17/10/2025.
- RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli

allevamenti avicoli del territorio circostante;

- **CONSIDERATO** indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;
- **ACQUISITA** la delega della funzione di Autorità Competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
- **SENTITA** l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;
- **RILEVATO** che la PSA rientra tra le malattie di categoria A, che richiede l'adozione di immediate misure di eradicazione, per la quale sono necessarie misure per evitare la diffusione e la necessità di sorveglianza ai sensi del Reg. UE 2016/429;
- **CONSIDERATO** indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus PSA, ai sensi delle citate disposizioni;
- **RITENUTO** di istituire una zona di protezione e una zona di sorveglianza che si estendono rispettivamente per il raggio di 3 Km e di 10 km dall'allevamento sede di focolaio e di definire le misure da applicare in tali zone;
- **SENTITO** il Centro di Riferenza Nazionale per Influenza Aviaria;
- **SENTITO** l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta, Osservatorio Epidemiologico;
- **SENTITO** il Settore Regionale del Piemonte Prevenzione, Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Sanità.

ORDINA

1. l'istituzione di una **zona di protezione (ZP)** che si estende per il raggio di 3 Km dall'allevamento sede di focolaio, AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA sede legale: Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL) e che comprende i Comuni del territorio di competenza dell'ASL AL di Occimiano, Mirabello Monferrato, Casale Monferrato, Lu e Cuccari Mto, Conzano, Terruggia, come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;

2. l'istituzione di una **zona di sorveglianza (ZS)** che si estende per il raggio di 10 Km dall'allevamento sede di focolaio AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA sede legale: Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL) e che comprende i comuni del territorio di competenza dell'ASL AL Camagna Monferrato, Pomaro Monferrato Rosignano Monferrato, Casale Monferrato, Frassineto Po, Ticineto, Valmacca, Borgo San Martino, Terruggia, Bozzole, Giarole, san salvatore Mto., castelletto Mto, Quargnento, Fubine Mto, Vignale Mto, Olivola, Frassinello, Cella Monte, Ozzano, San Giorgio Mto, Valenza, come indicato nella cartografia allegata al presente provvedimento di carattere ordinatorio e cautelare;

DISPONE

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod. az. 115AL702 AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA sede legale: Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

A - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona

soggetta a restrizioni;

3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;

4. L'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;

5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;

6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;

7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:

a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa

b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria

c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;

8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;

9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:

a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale

b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento cod. az. 115AL702 AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA sede legale: Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B - MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;

2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art.22, comma 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;

3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;

4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;

5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;

6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;

7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:

- a) senza soste o operazioni di scarico
- b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria
- c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;

8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:

- a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale
- b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

INFORMA che a norma dell'art. 3 comma IV della Legge n. 241 del 07/08/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o, in alternativa, potrà proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.

AVVERTE l'interessato che le figure di cui all'art. 4 (responsabile dell'istruttoria) ed all'art. 5 (responsabile del procedimento) di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.mi. sono identificate nel responsabile f.f. della S.C. Veterinario Area A - Sanità Animale, Dr. Mauro Saracco ; - presso la S.C. Veterinario Area A - Sanità Animale sita in Alessandria, Via Venezia n.6 può essere esercitato il diritto di accesso agli atti, di cui alla Legge n. 241 del 07/08/1990.

DISPONE che il presente provvedimento venga notificato al legale rappresentante della ditta AZ. AGR. CURTES DI MOSTARDA LUCA - Strada per Conzano, 43 - Occimiano (AL) tramite il personale della S.C. Sanità Animale sede di Casale Monferrato (AL);

DEMANDA al personale della S.C. Sanità Animale sede di Casale Monferrato (AL) di effettuare la vigilanza opportuna per l'esecuzione del presente provvedimento nonché di esperire le opportune verifiche sull'adempimento di quanto ordinato e di riferire in merito.

I'Autorità Competente Locale

Il Direttore f.f. S.C. Sanità Animale A.S.L. "AL" di ALESSANDRIA

Dott. Mauro Saracco

